

**REGIONE LIGURIA**  
**AZIENDA SANITARIA LOCALE**  
**N. 3 "GENOVESE"**

DELIBERAZIONE N. 350 DEL 21 GIU. 2013

**OGGETTO:** Contratto con l'Associazione Gigi Ghirotti Onlus per l'erogazione dell'assistenza residenziale per i malati terminali destinatari di cure palliative presso l'Hospice di Bolzaneto e l'Hospice di Via Montallegro 50 – Provvedimenti conseguenti.

**IL DIRETTORE GENERALE**

Su conforme proposta del Direttore della Struttura Complessa Affari Generali;

Premesso:

- che la Regione Liguria con D.G.R. n. 830 del 21.7.2000, ha approvato il progetto Hospice per la Liguria fissando i principi generali per l'attivazione del servizio di cure palliative, con specifico riguardo alla realizzazione delle strutture residenziali, con l'ipotesi di affidamento da parte delle Aziende Sanitarie Locali, della gestione degli Hospice ad associazioni di volontariato già operanti nell'ambito delle cure palliative;
- che gli Hospice costituiscono residenze espressamente dedicate ai malati delle cure palliative, destinate ad ospitare gli stessi quando essi non possono temporaneamente o definitamente essere assistiti adeguatamente al proprio domicilio;
- che l'Associazione Gigi Ghirotti Onlus di Genova è un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 4.12.1997, n. 460, costituita ai sensi della legge 11.8.1991, n. 266 ed iscritta all'Albo Regionale del Volontariato dal 24.1.1994 e, nel Maggio 2008, è stata valutata positivamente per il rispetto della normativa per la Qualità Uni En Iso 9001:2000 da parte dell'Organismo di Certificazione Uniter ed è stata quindi certificata come Organizzazione di Qualità per la progettazione e gestione delle cure palliative nell'assistenza domiciliare e in Hospice;
- che l'ASL n°3 "Genovese" per l'avvio della gestione della struttura "Hospice", del tutto innovativa rispetto alle esperienze aziendali, si è avvalsa in fase sperimentale della collaborazione dell'Associazione di volontariato "Gigi Ghirotti" dotata della necessaria esperienza nel trattamento dei malati terminali mediante personale specificamente formato e fortemente motivato, esigenza questa evidenziata specificamente dalla citata D.G.R.L. 830 del 21.7.2000;
- che con deliberazione aziendale n° 2418 del 5 agosto 2002, agli atti, veniva stipulato accordo con l'Associazione Gigi Ghirotti Onlus per l'erogazione dell'assistenza residenziale per i malati terminali destinatari di cure palliative presso l'Hospice sito nell'ex Ospedale Pastorino di Bolzaneto;
- che il rapporto contrattuale con l'Associazione veniva successivamente prorogato al 31.12.2008 in virtù del provvedimento aziendale n.188 del 23.2.2007 e rinnovato per il periodo 1.1.2009-31.12.2011 con deliberazione n°320 del 24.3.2009, in costanza dei criteri di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 12 del 13.1.2006 di aggiornamento del progetto generale di realizzazione degli hospice;
- che con deliberazione n. 904 del 23/06/2010 veniva stipulato un nuovo accordo contrattuale per il periodo 01.06.2010 – 31.05.2013 al fine di regolamentare i rapporti tra l'ASL n.3 "Genovese" e l'Associazione Gigi Ghirotti Onlus in modo da ricomprendere in un'unica contrattualizzazione

l'Hospice di Bolzaneto per 12 posti letto, già precedentemente convenzionato ed il cui immobile risulta essere di proprietà dell'ASL 3, e l'Hospice di Via Montallegro 50 per 13 posti letto, non ancora disciplinato da specifica contrattualizzazione ed il cui immobile, di proprietà della Fondazione Carige, è stato affidato all'Associazione Gigi Ghirotti Onlus per la realizzazione e gestione di un hospice per malati destinatari di cure palliative;

- che a seguito della riunione intervenuta in data 21/9/2010 tra la Regione Liguria, l'Associazione Gigi Ghirotti e questa Azienda è stato disposto l'ulteriore contrattualizzazione di n. 5 posti letto dedicati a pazienti affetti da Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA) presso la Struttura Hospice Albaro di Via Montallegro 50;
- che con deliberazione n. 1619 del 30/11/2010 questa Azienda ha preso atto del sopra citato accordo ed ha proceduto alla contrattualizzazione di ulteriori n. 5 posti di residenzialità dedicati ai pazienti affetti da SLA, con decorrenza dal 1/12/2010 e per tutta la vigenza contrattuale, ovvero fino al 31/5/2013, presso la Struttura Hospice di Via Montallegro 50;

Preso atto:

- che la Regione Liguria con DGR n°21 del 15.1.2010, nell'ambito del suddetto quadro normativo, ha fissato la tariffa giornaliera omnicomprensiva pari ad € 250,00 (ovvero al lordo di qualsiasi bene, servizio e/o materiale di consumo quali, a titolo esemplificativo non esaustivo, spese di struttura, farmaci, presidi ed emoderivati) per le giornate di degenza effettiva, di cittadini residenti in Regione Liguria e/o fuori Regione Liguria, presso gli Hospice pubblici e privati convenzionati, e stabilito uno specifico debito informativo nei confronti della Regione Liguria a carico degli stessi;
- che la struttura Hospice di Genova Bolzaneto, ex Ospedale Pastorino – Piazza C. Pastorino, 1 risulta autorizzata con provvedimenti del Comune di Genova n.86 del 22.10.2003 e n.78 del 25.5.2005 e la struttura Hospice di Genova Albaro – Via Montallegro, 50 risulta autorizzata con provvedimento del Comune di Genova n.29 del 9.4.2010 e che entrambe le strutture sono accreditate con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1151 del 7/10/2010;

Preso altresì atto:

- che con nota id 31790529 del 3/04/2013, allegato sub A al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, il Direttore del Dipartimento Cure Primarie e Attività Distrettuali:
  - esprimeva parere favorevole al rinnovo per il periodo dal 01.06.2013 al 31.05.2016 secondo lo schema allegato sub B al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
  - comunicava la quantificazione dei posti letto per ogni Struttura Hospice divisi per tipologia e cioè presso la Struttura Hospice di Genova Bolzaneto n. 12 posti di residenzialità per malati terminali destinatari di cure palliative e presso la Struttura Hospice di Genova Albaro – Via Montallegro 50 n. 13 posti di residenzialità per malati terminali destinatari di cure palliative e n. 5 posti di residenzialità per i pazienti affetti da SLA;
  - comunicava che la quantificazione dei costi presunti annui risultava invariata per ciascuna struttura;
  - confermava che l'ammontare della tariffa giornaliera, risulta pari ad € 250,00, come da DGRL n. 21 del 15.1.2010;
  - confermava altresì che per l'Hospice di Bolzaneto verrà applicata una riduzione della tariffa giornaliera pari ad €. 25,38.= ai sensi dell'art. 8 punto 2) dell'accordo contrattuale;
  - rappresentava che l'Associazione Gigi Ghirotti Onlus svolge dal 1986 attività di erogazione di Cure Palliative sul territorio dell'ASL 3 Genovese con équipes multidisciplinari formate, è rivolta a malati con patologie croniche ad evoluzione infausta, prevalentemente oncologiche a livello domiciliare, ambulatoriale e di "hospice" residenziale; è una realtà assistenziale

radicata e diffusa in modo capillare nel territorio genovese, parte integrante della rete di Cure Palliative, collaborando da tempo con la S.S. Cure Palliative di questa Azienda;

➤ attestava che ad oggi non risultano presenti altri servizi privati/no profit di analoga struttura e complessità;

- che, con nota del 6/05/2013 (prot. n.62449), agli atti, l'Associazione Gigi Ghirotti Onlus confermava la propria disponibilità al rinnovo del rapporto convenzionale per il periodo 01.06.2013 – 31.05.2016 alle condizioni giuridiche ed economiche di cui al relativo schema allegato "B" al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- Vista la Determinazione n. 4 del 7.7.2011 art. 4.5 dell'AVCP relativa alle previsioni dell'art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136 e smi sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

Considerato che il budget annuale previsto per le attività de quibus risulta pari ad €. 2.524.000,00.=;

Dato atto che già con deliberazione n. 904 del 23/06/2010 sono stati impegnati complessivamente €.891.816,00.= per il periodo 01.01.2013 – 31.05.2013 e così ripartiti:

Struttura Hospice di Genova Bolzaneto	€. 404.316,00.=
Struttura Hospice di Genova Albaro	€. 487.500,00.=;

Dato atto conseguentemente che la quota residua del budget 2013 relativa al periodo 01.06.2013 – 31.12.2013 ammonta ad €. 1.632.184,00.= e così ripartita:

Struttura Hospice di Genova Bolzaneto	€. 578.684,00
Struttura Hospice di Genova Albaro	€. 1.053.500,00;

Ritenuto, per quanto sopra espresso:

- di approvare la stipula del contratto di che trattasi, con decorrenza dal 1/06/2013 sino al 31/05/2016, alle condizioni giuridiche ed economiche di cui al relativo schema allegato "B" al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento per il periodo dal 01.06.2013 sino al 31.12.2013 ammontano a complessivi €. 1.632.184,00.= e per il restante periodo contrattuale dal 01.01.2014 sino al 31.05.2016 saranno quantificati sulla base del budget assegnato da questa Azienda per l'anno corrente e potranno essere suscettibili di variazioni da applicarsi in osservanza di disposizioni legislative;

Visto il D.Lgs 30/12/1992, n° 502 e successive modificazioni;

Vista la L.R. 08/02/1995 n°10 e successive modificazioni;

Vista la L.R. 07/12/2006 n° 41 e successive modificazioni;


Su parere conforme del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

#### DELIBERA

1. di procedere, per quanto più dettagliatamente esposto in premessa, alla stipula, per il periodo dal 01/06/2013 sino al 31/05/2016, del contratto con l'Associazione Gigi Ghirotti Onlus sedente in Genova, Corso Europa, n, 50/9, per l'erogazione dell'assistenza residenziale per i malati terminali destinatari di cure palliative presso l'Hospice di Bolzaneto e l'Hospice di Via Montallegro 50 e conseguentemente alla formalizzazione del rapporto in esame alle condizioni giuridiche ed economiche di cui allo schema di contratto allegato B) parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di dare atto che i costi derivanti dal presente provvedimento per il periodo 01.06.2013 – 31.12.2013 ammontano complessivamente ad €. 1.632.184,00 così ripartiti:
  - €. 578.684,00.= Struttura Hospice di Genova Bolzaneto (12 posti) da registrarsi sul C.to 135.070.015 del Bilancio 2013 mediante autorizzazione n. 126/11 ;
  - €. 1.053.500,00.= Struttura Hospice di Genova Albaro (n. 18 posti) da registrarsi sul conto n. 135.070.015 del Bilancio 2013 mediante autorizzazione n. 126/12 ;
3. di dare mandato alla S.C. Bilancio e Contabilità di tenere in evidenza, su pari conto, per le successive annualità degli importi di seguito elencati e quantificati sulla base del budget assegnato da questa Azienda per l'anno corrente e che potranno essere suscettibili di variazioni da applicarsi in osservanza di disposizioni legislative:
  - anno 2014 - €. 2.524.000,00.= (Struttura Hospice di Genova Bolzaneto per €.983.000,00.= e Struttura Hospice di Genova Albaro per €. 1.541.000,00.=)
  - anno 2015 - €. 2.524.000,00.= (Struttura Hospice di Genova Bolzaneto per €.983.000,00.= e Struttura Hospice di Genova Albaro per €. 1.541.000,00.=)
  - anno 2016 - €. 1.051.666,68.= (Struttura Hospice di Genova Bolzaneto per €.409.583,34.= e Struttura Hospice di Genova Albaro per €. 642.083,34.=);
4. di trasmettere il presente provvedimento al Dipartimento Cure Primarie e Attività Distrettuali, alla S.S. Cure Palliative ed alla S.C. Bilancio e Contabilità, rispettivamente interessate, per gli adempimenti di competenza;
5. di dare atto che la presente deliberazione è composta di n. 4 pagine, dall'allegato A) di n. 3 pagine e dall'allegato B) di n. 29 pagine per un totale di n. 36 pagine.


IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Corrado BEOGNI)




IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Avv. Piero Giuseppe REINAUDO)




IL DIRETTORE SANITARIO  
(Dott.ssa Ida GROSSI)



IL DIRETTORE F.F.  
S.C. AFFARI GENERALI  
(Dott.ssa Silvia SIMONETTI)




Visto  
per conformità alle direttive ed agli indirizzi aziendali  
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
AMMINISTRATIVO  
(Dott. Davide AMODEO)



Visto per la verifica della regolarità contabile

IL DIRETTORE  
S.C. BILANCIO E CONTABILITA'  
(Rag. Maria Angela CANEPA)




Pubblicata all'Atto della data

25 GIU 2013

del .....

Il Responsabile



ell A



www.asl3.liguria.it  
**DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE  
E ATTIVITA' DISTRETTUALI**  
Direzione  
Via G. Maggio, 6 – 16147 Genova

Al Direttore f.f.  
S.C. Affari Generali  
SEDE

Genova, li 03/04/2013  
ID N. 31790529

**OGGETTO: riscontro nota ID 25528 del 19/2/2013 relativa a “ Accordo contrattuale con l'Associazione Gigi Ghirotti per l'erogazione dell'assistenza residenziale per malati terminali destinatari di cure palliative presso l'Hospice di Bolzaneto e l'Hospice di Via Montallegro 50**

In riferimento a quanto richiesto nella nota in oggetto si comunica quanto segue:

- si richiede proroga della convenzione dal 1/6/2013 al 1/6/2016
- l'Hospice di Bolzaneto ha 12 posti letto, l'Hospice di via Montallegro 50 ha una capienza di 13 posti letto cui devono essere aggiunti 5 posti letto destinati ai malati di SLA
- la spesa annua risulta invariata per ciascuna struttura
- si conferma quanto citato ai punti d) ed e) della nota in oggetto
- si chiede l'eliminazione del punto 2-art19

L' Associazione Gigi Ghirotti svolge dal 1986 attività di erogazione di Cure Palliative sul territorio della ASL 3 Genovese, con equipes multidisciplinari formate.

L'attività è rivolta a malati con patologie croniche ad evoluzione infausta, prevalentemente oncologiche, a livello domiciliare, ambulatoriale e di "hospice" residenziale.

L'Associazione rappresenta una realtà assistenziale radicata e diffusa in modo capillare nel territorio genovese ed è parte integrante della rete di Cure Palliative, collaborando da tempo con la S.S. Cure Palliative di questa ASL.

Ad oggi non risultano presenti altri servizi privati/ no profit di analoga struttura e complessità.

Pertanto si chiede di prorogare la convenzione in oggetto con l' Associazione Gigi Ghirotti per garantire la maggior copertura possibile del bisogno di Cure Palliative alla popolazione di cui sopra.

Cordiali saluti.

**IL DIRETTORE**  
Dipartimento Cure Primarie e Attività Distrettuali  
(Dottressa Daniela Dall'Agata)

Responsabile del Procedimento  
Dottor Flavio Fusco.....  
Tel. 010/8495418/5419 – fax 010/8495423  
e – mail: direzione.dcp@asl3.liguria.it  
PERCORSO: (.....)





www.asl3.liguria.it

**DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO**  
**Struttura Complessa**  
**Affari Generali**

Genova, li **19 FEB. 2013**

Prot. n° **25528**

Rif. id. n. (6.3/2)  
Genova, li

Al Direttore del Dipartimento  
Cure Primarie e Assistenza Distrettuale  
Dott.ssa Daniela DALL'AGATA

Al Direttore S.S. Cure Palliative  
Dott. Flavio FUSCO

p.c.

Al Direttore S.C. CCD  
Dott.ssa Cristina DE LUCIS

Al Direttore S.S.  
Dipartimentale Patrimonio Immobiliare  
Ing. Francesco ZAMPINI

Loro sedi

**OGGETTO: Accordo contrattuale con l'Associazione Gigi Ghirotti per l'erogazione dell'assistenza residenziale per malati terminali destinatari di cure palliative presso l'Hospice di Bolzaneto e l'Hospice di Via Montallegro 50. – Deliberazioni n. 904 del 23/06/2010 e n. 1619 del 30/11/2010.**

L'accordo contrattuale di cui all'oggetto, giuste deliberazioni n. 904 del 23/6/2010 e n. 1619 del 30/11/2010, che si allegano, scadrà il 31/05/2013.

Si richiede, conseguentemente, di voler inoltrare, in via di massima urgenza, alla scrivente Struttura Complessa il parere di competenza in merito all'eventuale stipula di un nuovo accordo contrattuale e, in caso di parere positivo, di voler comunicare:

- a) Il periodo temporale da contrattualizzare;
- b) Il numero dei posti letto per ogni Struttura Hospice divisi per tipologia;
- c) la previsione di spesa annua ripartita per ogni Struttura Hospice per le prestazioni assistenziali fornite con l'indicazione della relativa fonte tariffaria;
- d) l'attuale tariffa giornaliera (art. 4 del testo convenzionale), tenendo conto che ai sensi della DGRL n. 21 del 15.01.2010 era prevista una tariffa giornaliera pari ad €. 250,00.= adeguata annualmente al tasso di inflazione a decorrere dal 2011;
- e) l'attuale tariffa dei costi di struttura (art. 8 del testo convenzionale), tenendo conto che erano quantificati pari ad €. 25,38.= per giornata di degenza rivalutati annualmente sulla base degli indici ISTAT, secondo quanto comunicato dalle Strutture che leggono per conoscenza e riassunti nella Legenda allegata parte integrante e sostanziale del provvedimento 904/2010;
- f) la conferma ovvero l'eliminazione del punto 2 – art 19;



- g) la motivazione tecnico sanitarie circa la necessità del servizio e della sua prosecuzione e dell'affidamento a detta Onlus;

Si chiede inoltre di volere trasmettere:

- 1) copia dei provvedimenti di autorizzazione comunale e di accreditamento regionale delle Strutture sedi di Hospice;
- 2) per il caso di Struttura Hospice non ancora in possesso di accreditamento definitivo, una relazione riportante le motivazioni tecnico sanitarie che richiedono il convenzionamento in presenza della sola istanza di accreditamento, nonché copia dell'istanza medesima;
- 3) copia aggiornata dell'allegato sub 1) citato all'art. 11 dello schema contrattuale.

Si trasmette una bozza dell'accordo contrattuale in oggetto e si rimane in attesa di un cortese riscontro.

Cordiali saluti.

  
IL DIRETTORE  
(Av. Giovanna Depetro)

All. c. s.

Settore Convenzioni  
Responsabile del Procedimento  
Isabella Pietrucci  
Tel. 010/8497636 – fax 010/8497635  
Email: [segreteria.contratticonvenzioni@asl3.liguria.it](mailto:segreteria.contratticonvenzioni@asl3.liguria.it)

GD/FP  
COMPASSIVE 6.3-2/ Da ottobre 2012 Attività distrettuali: Gigli Ghioffi Hospice

**CONTRATTO CON L'ASSOCIAZIONE GIGI GHIROTTI PER L'EROGAZIONE  
DELL'ASSISTENZA RESIDENZIALE PER I MALATI TERMINALI  
DESTINATARI DI CURE PALLIATIVE**

**TRA**

L'Azienda Sanitaria Locale n. 3 "Genovese", con sede in Genova, Bertani 4- 16125 Genova, codice fiscale n. 03399650104, di seguito più brevemente denominata "A.S.L.", legalmente rappresentata dal Direttore Generale Dottor Corrado Bedogni

**E**

L'Associazione Gigi Ghirotti, organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), con sede in Genova, Corso Europa, 50/9, C.F. 95015450109, di seguito più brevemente denominata "Associazione", legalmente rappresentata dal Presidente Prof. Franco Henriquet

**PREMESSO:**

- che la L. 28.02.1999, n.39 e smi prevede la realizzazione, da parte delle Regioni, di modalità assistenziali per i malati terminali destinatari di cure palliative, ossia per i pazienti affetti da malattie, in particolare di tipo oncologico in fase avanzata, che non si giovano più di trattamenti finalizzati alla guarigione, con prognosi breve di vita e con bisogni terapeutici costituiti fondamentalmente dalla terapia del dolore, dalla cura dei sintomi e dal sostegno psicologico e sociale proprio della famiglia;
- che la Legge citata prevede che la modalità assistenziale e primaria e prevalente per le cure di tipo palliativo consista nell'assistenza domiciliare, svolta da un equipe multidisciplinare espressamente dedicata e che tale rete di assistenza domiciliare si avvalga di Hospice, per la cui edificazione sono stati assegnati fondi ad ogni Regione;
- che gli Hospice costituiscono residenze espressamente dedicate ai malati delle cure palliative, destinate ad ospitare gli stessi quando essi non possono temporaneamente o definitamene essere assistiti adeguatamente al proprio domicilio;



- che le caratteristiche tecniche ed organizzative che gli Hospice devono possedere sono state definite con D.P.C.M. 20.1.2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21.3.2000, atto di indirizzo e coordinamento recante i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per i centri residenziali di cure palliative;
- che la Regione Liguria con D.G.R. n. 830 del 21.7.2000, ha approvato il progetto Hospice per la Liguria fissando i principi generali per l'attivazione del servizio di cure palliative, con specifico riguardo alla realizzazione delle strutture residenziali;
- che detta deliberazione fissa i principi generali per l'attivazione del servizio di cure palliative, con specifico riguardo alla realizzazione delle strutture residenziali;
- che tra i predetti principi, veniva enunciata l'ipotesi di affidamento da parte delle Aziende Sanitarie Locali, della gestione degli Hospice ad associazioni di volontariato già operanti nell'ambito delle cure palliative;
- che in data 13/1/2006 la Regione Liguria con delibera n.12 definiva la assegnazione dei centri residenziali per cure palliative;
- che l'ASL n°3 "Genovese" per l'avvio della gestione della struttura "Hospice", del tutto innovativa rispetto alle esperienze aziendali, si è avvalsa in fase sperimentale della collaborazione dell'Associazione di volontariato "Gigi Ghirotti" dotata della necessaria esperienza nel trattamento dei malati terminali mediante personale specificamente formato e fortemente motivato, esigenza questa evidenziata specificamente dalla citata D.G.R.L. 830 del 21.7.2000 ;
- che con nota del 13.5.2002 prot. 66396/749 la Regione Liguria ha espresso piena condivisione in merito;
- che l'Associazione Gigi Ghirotti di Genova è un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 4.12.1997, n. 460, costituita ai sensi della legge 11.8.1991, n. 266 ed iscritta all'Albo Regionale del Volontariato dal 24.1.1994 e, nel Maggio 2008, è stata valutata positivamente per il rispetto della normativa

per la Qualità Uni En Iso 9001:2000 da parte dell'Organismo di Certificazione Uniter ed è stata quindi certificata come Organizzazione di Qualità per la progettazione e gestione delle cure palliative nell'assistenza domiciliare e in Hospice;

- che detta Associazione ha per oggetto lo studio e la terapia del dolore neoplastico e le cure palliative;
- che la ASL n°3 "Genovese", con deliberazione n. 2418 del 5.8.2002 ha stipulato un "Accordo" con l'Associazione Gigi Ghirotti per l'erogazione dell'assistenza residenziale, per n. 10 posti letto, ai malati terminali destinatari di cure palliative presso l'Hospice sito nell'ex Ospedale Pastorino di Bolzaneto;
- che la struttura Hospice sita nell'ex Ospedale Pastorino di Bolzaneto risulta autorizzata con provvedimenti del Comune di Genova n.86 del 22.10.2003 e n.78 del 25.5.2005 ed accreditata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1151 del 7/10/2010;
- che con successiva deliberazione aziendale n. 1571 del 2.12.2003 veniva ampliata la dotazione dei posti letto di detta struttura da 10 a 12 unità e veniva prorogata la scadenza contrattuale al 31.8.2006;
- che il rapporto contrattuale con l'Associazione veniva successivamente prorogato al 31.12.2008 in virtù del provvedimento aziendale n.188 del 23.2.2007 e rinnovato per il periodo 1.1.2009-31.12.2011 con deliberazione n°320 del 24.3.2009;
- che con DGRL n°423/2009 ad oggetto "Approvazione requisiti di accreditamento integrativi di quelli vigenti (DDGR n°1575/2003 e ss.mm.ii.) e modalità di rinnovo e di presentazione delle istanze per l'accREDITAMENTO istituzionale (DGR n.395/2002)" sono stati, tra l'altro, specificati i requisiti strutturali minimi per gli Hospice;
- che la DGRL n.277 del 10 Marzo 2007 ad oggetto " Rete regionale di cure palliative" specifica i requisiti organizzativi della rete ligure di cure palliative di cui gli hospice sono parte integrante;

- che la DCRL n°22 del 30.9.2009 ad oggetto “Piano socio sanitario regionale anno 2009-2011” ha definito, tra l’altro, la struttura della rete delle cure palliative per il successivo triennio;
- che la DGRL n.394 del 07/04/2009 , deliberando la realizzazione della Rete Genovese di Cure Palliative, ha stabilito che gli hospice sono funzionalmente integrati con la Rete Genovese di Cure Palliative;
- che la DGRL n°21 del 15.1.2010, nell’ambito del suddetto quadro normativo, ha fissato la tariffa giornaliera omnicomprensiva (ovvero al lordo di qualsiasi bene, servizio e/o materiale di consumo quali, a titolo esemplificativo non esaustivo, spese di struttura, farmaci, presidi ed emoderivati) per le giornate di degenza effettiva, di cittadini residenti in Regione Liguria e/o fuori Regione Liguria, presso gli Hospice pubblici e privati convenzionati, con decorrenza a partire dall’1.2.2010 e stabilito uno specifico debito informativo nei confronti della Regione Liguria a carico degli stessi;
- che la Fondazione CARIGE ha acquisito un immobile sito in Genova, via Montallegro, 50 (ex Villa Salus), allo scopo di affidarlo all’Associazione Gigi Ghirotti Onlus di Genova per la realizzazione e gestione di un hospice per malati destinatari di cure palliative;
- che l’Associazione Gigi Ghirotti ha aderito alla proposta della Fondazione CARIGE impegnandosi a sostenere in parte le spese per la ristrutturazione dell’immobile, in ragione di circa 1.800.000,00;
- che la Regione Liguria, con deliberazione 13.1.2006, n. 12, ha disposto l’aggiornamento del progetto generale di realizzazione degli hospice, dando atto, tra l’altro, ai punti 9 e 10, della proposta dell’Associazione Gigi Ghirotti Onlus per la realizzazione e gestione di una struttura hospice presso l’ex clinica Villa Salus di Via Montallegro 50 in Genova;
- che è intenzione delle parti giungere alla definizione di un nuovo rapporto convenzionale tra la ASL 3 Genovese e l’Associazione Gigi Ghirotti, in modo tale da ricomprendere entrambi

- gli Hospice, sia quello di Bolzaneto, già precedentemente convenzionato ed il cui immobile risulta essere di proprietà dell'ASL 3, sia quello di Albaro di via Montallegro 50;
- che le parti convengono, pertanto, sull'opportunità di rivedere integralmente la regolamentazione contrattuale dei rapporti in essere tra l'ASL n.3 "Genovese" e l'Associazione Gigi Ghirotti in modo da ricomprendere in un'unica contrattualizzazione entrambi i sopra citati hospice (Hospice di Bolzaneto esercitato in immobile di proprietà dell'ASL e disciplinato da ultimo con deliberazione dell'ASL n°320 del 24.3.2009 ed Hospice di Albaro, Via Montallegro 50, esercitato in immobile di proprietà della Fondazione CARIGE e non ancora disciplinato da specifica contrattualizzazione);
  - che la struttura Hospice sita in Via Montallegro 50 ad Albaro risulta autorizzata con provvedimento del Comune di Genova n.29 del 9.4.2010 per una capacità ricettiva di n. 18 posti letto ed accreditata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1151 del 7/10/2010;
  - che il Dipartimento Cure Primarie ed Attività Distrettuali con nota del 4.6.2010 id.n. 19416832 ha esposto le motivate esigenze assistenziali in forza delle quali è indispensabile procedere al convenzionamento immediato dei suddetti due Hospice nelle more del completamento delle procedure di accreditamento istituzionale da parte della regione Liguria;
  - che conseguentemente, con deliberazione n 904 del 23/06/2010, l'Azienda ha approvato l'accordo contrattuale a decorrere dal 01/06/2010 al 31/05/2013 per l'erogazione dell'assistenza residenziale per i malati terminali in regime di ricovero secondo le indicazioni di cui alla deliberazione della Regione Liguria n. 12 del 13/2/2006;
  - che in forza del suddetto contratto il numero dei posti letto per trattamento di degenza a tempo pieno dedicati a pazienti terminali con necessità di cure palliative attualmente messi a disposizione della ASL risultano fissati in n. 12 presso la Struttura Hospice di Bolzaneto e n. 13 presso la Struttura Hospice di Via Montallegro 50;

- che a seguito della riunione intervenuta in data 21/9/2010 tra la Regione Liguria, l'Associazione Gigi Ghirotti e questa Azienda è stato disposto l'ulteriore contrattualizzazione di n. 5 posti letto dedicati a pazienti affetti da Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA) presso la Struttura Hospice Albaro di Via Montallegro 50;
- che con deliberazione n. 1619 del 30/11/2010 questa Azienda ha preso atto dell'accordo sottoscritto in data 21/9/2010 tra la Regione Liguria, l'Associazione Gigi Ghirotti e questa Azienda relativamente alla contrattualizzazione di ulteriori n. 5 posti di residenzialità dedicati ai pazienti affetti da SLA, con decorrenza dal 1/12/2010 e per tutta la vigenza contrattuale, ovvero fino al 31/5/2013, presso la Struttura Hospice di Via Montallegro 50;
- che il Dipartimento Cure Primarie ed Attività Distrettuali con nota del 03/04/2013 id.n. 31790529 ha esposto le motivate esigenze assistenziali in forza delle quali è indispensabile procedere al rinnovo del convenzionamento dei suddetti due Hospice;
- che la durata del presente accordo è fissata dal 01.06.2013 al 30.05.2016;
- che, con deliberazione n. del \_\_\_\_\_, l'Azienda ha approvato l'accordo contrattuale in oggetto alla sottostanti condizioni;

**tutto ciò premesso e considerato, le parti convengono e stipulano quanto segue:**

#### **ART. 1 - Premesse**

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto costituendone condizione essenziale e si intendono qui integralmente richiamate e trascritte.

#### **Art 2 – Oggetto della Convenzione**

1. La A.S.L. n. 3 "Genovese" si avvale della collaborazione della Associazione Gigi Ghirotti per la gestione dell'Hospice di Bolzaneto e per l'utilizzazione dell'Hospice di Via Montallegro 50 per l'erogazione di assistenza in regime di residenzialità in favore di malati terminali destinatari di cure palliative.

#### **Art 3 – Tipologia di assistenza**

1. Le prestazioni di cui all'art. 2 vengono erogate in regime di trattamento residenziale.



2. La struttura dell'Hospice di Bolzaneto ha una capacità ricettiva di n. 12 posti letto, integralmente convenzionati e dedicati a pazienti con diagnosi di neoplasia in fase terminale con necessità di cure palliative;
3. La struttura dell'Hospice di Via Montallegro 50 ha una capacità ricettiva di n.18 posti letto, integralmente convenzionati e così di seguito ripartiti:
  - n.13 posti letto dedicati a pazienti con diagnosi di neoplasia in fase terminale con necessità di cure palliative;
  - n. 5 posti letto dedicati a pazienti con diagnosi di Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA);
4. Le parti di comune accordo determinano il volume massimo di prestazioni, le modalità di assistenza, le tipologie di attività che l'Associazione Gigi Ghirotti dovrà erogare quale gestore identificato dall'ASL 3 "Genovese" per l'esercizio dell'attività di erogazione di cure palliative in regime di residenzialità per malati terminali, con particolare riferimento all'accessibilità, all'appropriatezza clinica ed organizzativa, ai tempi di attesa ed alla continuità assistenziale.
5. L'inserimento dei pazienti nell'Hospice avviene secondo le modalità previste dalla DGRL n.394 del 07/04/2009 che stabilisce , tra le funzioni del Comitato di Coordinamento della Rete Genovese di Cure palliative, la definizione e la valutazione dei requisiti di eleggibilità, la stesura di procedure per la formulazione e l'invio delle proposte di ricovero, nonché per l'equa ed efficiente gestione delle liste di attesa.

#### **Art.4 - Remunerazione dell'Associazione**

1. La tariffa giornaliera omnicomprensiva (ovvero al lordo di qualsiasi bene, servizio e/o materiale di consumo quali, a titolo esemplificativo non esaustivo, spese di struttura, farmaci, presidi ed emoderivati, costi che eventualmente l'Associazione Gigi Ghirotti dovesse sostenere per l'accoglimento e la presenza dei parenti ricoverati in Hospice) per le giornate di degenza effettiva, di cittadini residenti in Regione Liguria e/o fuori

Regione Liguria, presso detti Hospice, risulta pari ad € 250,00, come da DGRL n°21 del 15.1.2010.

2. Tale tariffa resterà invariata per tutto il periodo di vigenza del presente contratto salvo conguaglio positivo o negativo in caso di successive determinazioni nazionali o regionali in merito.
3. L'ASL pertanto erogherà la tariffa solo per i giorni di effettiva degenza nella struttura dell'ospite.
4. Il pagamento del dovuto da parte dell'ASL dovrà essere effettuato entro il termine massimo previsto dalla normativa vigente dalla ricezione delle note mensili, fatte salve eventuali situazioni di riscontrate irregolarità nelle fatture stesse.
5. Le parti si impegnano in futuro a risolvere bonariamente e con tempestività ogni e qualunque controversia dovesse eventualmente sorgere. In ogni caso, qualora dovesse maturare il diritto per l'Associazione ad addebitare fatture di interessi di mora per ritardato pagamento, si applicheranno le disposizioni di legge vigenti in materia.

#### **Art.5 - Obblighi dell'Associazione**

1. L'Associazione Gigi Ghirotti si obbliga ad esercitare l'attività di cui all'art. 2 nel rispetto della vigente normativa nazionale e regionale in materia, con particolare riferimento:
  - a) alla L. 28.2.1999, n. 39 e smi
  - b) al D.P.C.M. 20.1.2000, in tema di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per i centri residenziali di cure palliative;
  - c) alle linee guida recate dalla D.G.R.L. n. 830 del 21.7.2000;
  - d) alle DGRL n.277/07 e n.423/2009;
  - e) agli standard ulteriormente previsti da indirizzi regionali;
  - f) alle disposizioni impartite dall'ASL 3 "Genovese"

g) a quanto previsto dalla D.G.R.L. n.394 del 7 aprile 2009 relativamente ai rapporti tra hospice e Rete Genovese di Cure palliative

2. L'Associazione Gigi Ghirotti è tenuta a conservare e custodire la porzione di immobile sede dell'hospice di Bolzaneto oggetto di comodato con la diligenza del buon padre di famiglia e non potrà servirsene che per l'uso determinato dal presente Contratto, ossia per l'esercizio dell'attività di erogazione di cure palliative in regime di residenzialità per malati terminali (Hospice). E' fatto assoluto divieto all'Associazione di concedere a terzi il godimento dell'immobile.
3. La violazione degli obblighi suddetti costituisce grave inadempimento, tale da non poter consentire la prosecuzione del rapporto, che determina la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C. e la conseguente immediata restituzione dell'immobile ai sensi dell'art. 1804 comma 2 C.C. In ordine all'eventuale perimento dell'immobile, si applica l'art. 1805 comma 2 del C.C.
4. L'Associazione Gigi Ghirotti si impegna ed obbliga al rispetto di tutti i requisiti organizzativi e tecnologici (personale, attrezzature, dotazioni, etc.) richiesti dalla specifica normativa sugli Hospice citata nell'art. 3 nonché di quelli generali previsti per l'esercizio delle attività sanitarie dal D.P.R. 14.01.1997 e dal L.R. 20/99 e s.m.i.
5. L'Associazione si impegna altresì ad assicurare le prestazioni sopra specificate, nel rispetto dei parametri di personale previsti dalla D.G.R.L. n. 308 del 15/02/2005. che trova ancora applicazione in via transitoria limitatamente a questi aspetti come prescritto dalla DGRL n° 1503 del 6/11/2009.
6. L'Associazione si impegna infine ad adeguare la propria attività agli ulteriori requisiti che saranno eventualmente determinati dalla Regione ai fini dell'accreditamento di cui all'art. 8 quater del D.Lgs. 502/92 e s.m.i..
7. Rimangono a carico dell'Associazione tutti gli oneri assicurativi conseguenti alla gestione ed all'esercizio dell'Hospice di Bolzaneto e di quello di Albaro (copertura RCT/RCO,

incendio, furto). A tal fine l'Associazione è obbligata a dotarsi di adeguata copertura assicurativa, trasmettendone copia all'Asl n.3 "Genovese". Quest'ultima è, comunque, garantita e manlevata dall'Associazione da qualsiasi responsabilità e/o onere per danni in correlazione con la gestione e l'esercizio dell'Hospice.

8. I beni mobili dell'Hospice di Bolzaneto restano di proprietà della ASL, esclusi gli arredi, le attrezzature e l'impianto di condizionamento, che sono di proprietà dell'Associazione Gigi Ghirotti.
9. L'Associazione si impegna ad effettuare sull'immobile sede dell'hospice di Albaro ogni eventuale adeguamento ed intervento di carattere strutturale derivante da disposizioni statali, regionali o della stessa ASL.

#### **Art. 6 - Obblighi della ASL**

1. La ASL n. 3 "Genovese" concede in comodato, ex art. 1803 e ss. C.C., all'Associazione Gigi Ghirotti la porzione dell'edificio denominato "ex ospedale Pastorino" di Genova-Bolzaneto, meglio identificata nella planimetria allegata al provvedimento n. 2416 del 5.8.2002, nella configurazione propria dell'Hospice, con una capacità ricettiva di 12 posti letto, munita di tutti i requisiti strutturali e delle autorizzazioni previste dalla vigente normativa, nonché di tutte le attrezzature previste dal D.P.C.M. del 20.01.2000, recante i requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi.
2. L'ASL 3 "Genovese" si impegna ad effettuare sull'immobile sede dell'hospice di Bolzaneto ogni eventuale adeguamento ed intervento di carattere strutturale derivante da disposizioni statali, regionali o della stessa ASL.

#### **Art.7 - Ispezioni e controlli**

1. L'ASL si riserva il diritto di compiere, in ogni momento e senza comunicazione preventiva, ispezioni e controlli per verificare il mantenimento e il rispetto dei requisiti di cui ai commi precedenti, previsti dalla vigente normativa;

2. La procedura di controllo prevede l'accesso di funzionari dell'ASL presso l'Hospice. Al termine delle operazioni viene redatto, in contraddittorio, apposito verbale.
3. L'accertamento del mancato rispetto del contratto comporta, previa diffida ad adempiere, la risoluzione del contratto stesso.

#### **Art. 8 – Rimborso costi di struttura**

1. I costi di struttura relativi alla porzione dell'ex Ospedale Pastorino messa a disposizione dell'Associazione per la gestione dell'Hospice sono rimborsati da quest'ultima all'Asl 3 e ciò anche in deroga all'art.1808 c.c..
2. L'Associazione Gigi Ghirotti si impegna a rimborsare, a copertura dei suddetti costi, una somma onnicomprensiva pari ad €. 25,38 per giornata di degenza, che verrà decurtata dalla tariffa di cui all'art.4.1. La tariffa sarà rivalutata annualmente sulla base degli indici ISTAT.
3. Ovviamente rimarranno direttamente a carico dell'Associazione tutti i costi di struttura, gli oneri di gestione e manutenzione sia ordinaria che straordinaria relativi all'hospice di Albaro.

#### **Art. 9 - Fornitura pasti – Pulizia e Lavanderia-Trasporto malati- Portierato-Materiali di consumo – Presidi, emoderivati e farmaci – Recupero farmaci**

1. La fornitura dei pasti, i servizi di pulizia, lavanderia, portierato saranno svolti dall'Associazione Gigi Ghirotti direttamente o avvalendosi di terzi fornitori e con oneri a carico dell'Associazione. Nel caso in cui l'Associazione ritenesse di utilizzare per dette attività i servizi ASL occorrerà concordarlo previamente e formalmente con l'ASL. La contabilizzazione avverrà in questo caso come previsto al punto 2 del presente articolo.
2. Il trasferimento malati, la fornitura di materiali di consumo, farmaci, presidi ed emoderivati saranno svolti dall'Associazione Gigi Ghirotti direttamente o avvalendosi di terzi fornitori e con oneri a carico dell'Associazione. Nel caso in cui l'Associazione ritenesse di utilizzare per dette attività i servizi ASL, quest'ultima provvederà, tramite la S.C .Bilancio e Contabilità- alla fatturazione mensile a consuntivo della relativa



fornitura, sulla base degli oneri economici effettivamente sostenuti in occasione dell'erogazione (come risultanti dallo specifico Centro di Costo aziendale).

3. Secondo quanto previsto dall'art. 2 c. 350, 351, 352 della L. 24/12/2007, n. 244 (Finanziaria 2008) e s.m.i., laddove è consentito il recupero dei farmaci non più utilizzati e restituiti da malati ai quali siano stati debitamente prescritti, l'Associazione attiverà il suddetto recupero, così come consentito e regolamentato dal Ministero della Salute per gli Hospice. Tra questi farmaci sono compresi gli oppiacei per i quali dovrà essere tenuto uno specifico registro e adeguate misure di sicurezza, come previsto dalla vigente normativa ed in particolare dalla Legge 15 Marzo 2010 n. 38 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 10 della DGR 323 del 20/03/2009 e s.m.i., con gli specifici protocolli operativi concordati. Ogni responsabilità e/o onere conseguente a detta attività è e rimane ad esclusivo carico dell'Associazione.

Il Dipartimento Cure Primarie e Attività Distrettuali provvederà all'esito di dette operazioni di recupero a stilare un report che consenta ai contraenti di compensare la spesa per i farmaci forniti dall'ASL all'Associazione fino a concorrenza di quanto effettivamente speso al netto del recupero.

**Art. 10 - Debito informativo, modalità di registrazione  
e codifica delle prestazioni**

1. L'Associazione Gigi Ghirotti è tenuta ad assolvere il debito informativo necessario ad assicurare il monitoraggio degli accordi pattuiti, delle attività svolte, della verifica dell'appropriatezza e della qualità dell'assistenza prestata, nonché ai fini della valutazione complessiva dei risultati raggiunti ed al monitoraggio di eventi avversi, sinistri, eventi sentinella e coperture assicurative relative..
2. L'Associazione si impegna ad adempiere con diligenza e costanza al proprio debito informativo nei confronti dell'ASL 3 "Genovese" e della Regione Liguria, secondo le modalità stabilite dalla normativa nazionale e regionale, nonché dal presente accordo,

con particolare riferimento alla DGRL n.21 del 15/01/2010 che, ai punti 4) , 5) e 6) prevede istituzione di specifico debito informativo, omogeneo per hospice pubblici e privati accreditati della Regione Liguria, e stabilisce che in attesa della definizione delle specifiche tecniche del flusso informativo, debba essere garantito l'invio trimestrale , da ogni hospice della Rete Regionale di scheda riassuntiva dei ricoveri effettuati al competente Dipartimento regionale.

3. Il debito informativo delle prestazioni tariffarie è assolto nel rispetto dei seguenti principi:

- L'Associazione è tenuta al rispetto delle indicazioni regionali e statali in ordine alle modalità di compilazione e tenuta delle cartelle personali degli ospiti e della documentazione sanitaria;

- L'Associazione raccoglie e registra, nel rispetto del Dlgs 30.6.2003 n°196 e s.m.i. e della vigente disciplina di tutela della riservatezza dei dati personali, le prestazioni rese, rispecchiando fedelmente quanto contenuto nella cartella personale dell'ospite.

4. L'Associazione si impegna a monitorare e trasmettere secondo le indicazioni fornite dalla Regione Liguria e dall'ASL e nel rispetto della tempistica definita, i dati relativi al monitoraggio di eventi avversi, sinistri, eventi sentinella e coperture assicurative relative.

#### **Art. 11 Criteri e modalità di ammissione**

1. In accordo con quanto previsto dalla D.G.R.L. n.394 del 7 aprile 2009 i requisiti di eleggibilità, le procedure per la loro valutazione, la formulazione e la valutazione della proposta di ricovero nonché le procedure relative alla gestione della lista di attesa, definite dalla struttura di coordinamento della rete Genovese di Cure Palliative, sono in allegato al presente contratto sub 1..

#### **Art. 12 Documentazione sanitaria e piano terapeutico**

Il personale sanitario dell'Hospice redige per ciascun malato una cartella sanitaria contenente i dati sanitari, sociali, psicologici e il piano terapeutico-assistenziale personale.

Una relazione riassuntiva dello stato clinico e della terapia deve accompagnare il malato in caso di ricovero ospedaliero o del rientro nella propria casa.

### **Art. 13 Operatori volontari**

1. Tra gli operatori dedicati alle cure palliative in hospice sono previsti volontari dell'Associazione Gigi Ghirotti di Genova, opportunamente preparati nei corsi di formazione che l'Associazione svolge ogni anno, con i seguenti compiti:

- sostegno psicologico e sociale al malato;
- analogo sostegno al familiare;
- collaborazione organizzativa al personale sanitario dell'hospice.

L'Associazione si impegna a garantire la copertura assicurativa per i volontari impegnati

2. E' prevista la presenza di volontari anche provenienti dal servizio civile.

3. L'Associazione si impegna comunque a garantire la formazione continua di tutto il proprio personale inquadrato in ogni qualifica, definendo, in accordo con l'ASL n°3 "Genovese" e con il Coordinamento Regionale della rete Ligure, il programma formativo, così come stabilito dal punto 4 ) allegato 1 , del DGRL n.277 del 10 marzo e smi.

### **Art. 14**

#### **Obbligo di riservatezza e nomina del responsabile esterno per il trattamento dei dati**

1. L'Associazione Gigi Ghirotti per lo studio la terapia del dolore e le cure palliative - Onlus assume la qualifica di titolare del trattamento dati per tutte le operazioni di trattamento connesse all'attuazione del presente contratto e si impegna al rispetto di tutti i principi stabiliti dal Dlgs n°196/03 e smi.. Essa adotterà ogni misura idonea a garantire il diritto di riservatezza e la tutela dei dati sensibili dell'utenza, impegnandosi espressamente a non divulgarli a terzi, assicurando la stretta osservanza da parte del/dei Responsabile/i e degli incaricati del trattamento dei suddetti principi normativi.

### **Art. 15 – Durata**

1. La durata del presente Contratto è stabilita in anni tre a decorrere dal 1 giugno 2013. E' fatta salva l'eventuale richiesta di restituzione anticipata della Struttura hospice sita nell'ex Ospedale Pastorino di Bolzaneto, avanzata dalla ASL 3 "Genovese" per motivate ragioni di pubblico interesse o per sopravvenuto urgente ed impreveduto bisogno dell'Azienda stessa, ai sensi dell'art. 1809 comma 2 C.C.
2. Entrambe le parti si riservano, inoltre, la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto mediante raccomandata A.R., con un preavviso di almeno tre mesi.
3. Alla scadenza del contratto lo stesso potrà essere rinnovato solo con provvedimento formale dell'ASL n°3 Genovese.
4. Le parti si impegnano ad incontrarsi, entro 60 giorni dalla naturale scadenza, al fine di predisporre e stipulare un nuovo contratto, se ritenuto di interesse da ambedue i contraenti, in tempo utile ad evitare disfunzionali periodi di vacanza contrattuale.
5. Durante la vigenza del presente contratto, le parti, di comune accordo, potranno apportare modifiche al servizio in oggetto in qualsiasi momento purché ciò consti da appendice al contratto stesso adottata con formale delibera. Le parti si impegnano peraltro, sin d'ora, ad apportare al presente accordo tutte le modifiche che verranno introdotte con provvedimento regionale, sia per quanto attiene alle tariffe che per quanto riguarda le condizioni di esercizio dell'attività.

### **ARTICOLO 16**

#### **(Norme applicabili)**

1. Si applicano al rapporto disciplinato nel presente contratto le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e degli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile. Le inadempienze di cui agli articoli precedenti saranno contestate formalmente all'Associazione che, entro il termine di 30 giorni, potrà far pervenire all'ASL le proprie controdeduzioni.

2. La revoca dell'autorizzazione al funzionamento e/o la revoca (e/o mancata concessione) dell'accreditamento istituzionale comporta la risoluzione di diritto del presente contratto.

#### **Art. 17 - Controversie**

In caso di controversia inerente e/o derivante dal presente contratto non suscettibile di risoluzione in via bonaria e/o amministrativa, le parti sin d'ora eleggono, quale foro esclusivamente competente, quello di Genova.

#### **Art. 18 - Disposizioni generali**

Ai fini di cui all'art. 1806 C.C., si precisa che in data 18.12.2002 è stato redatto tra le parti verbale di consegna Hospice presso l'ex Ospedale Pastorino di Genova Bolzaneto.

#### **Art. 19 - Norme residuali, cessione del contratto e del credito, affidamento a terzi delle prestazioni**

1. L'Associazione Gigi Ghirotti, all'atto del rilascio della struttura sede dell'hospice di Bolzaneto a seguito dell'estinzione dei rapporti giuridici dedotti nella Convenzione approvata con deliberazione n. 2418 del 5.8.2002, non sarà obbligata al ripristino dello status quo con riferimento ai locali nei quali sono stati eseguiti i lavori per l'ampliamento dei posti letto.
2. Durante la vigenza del presente contratto, le parti, di comune accordo, potranno apportare modifiche al servizio in oggetto in qualsiasi momento, purché ciò consti da appendice al contratto stesso adottata con formale delibera. Le parti si impegnano peraltro sin d'ora ad apportare al presente accordo tutte le modifiche che verranno introdotte con provvedimento regionale, sia per quanto attiene alle tariffe che per quanto riguarda le condizioni di esercizio dell'attività.
3. Nel caso in cui siano emanate norme legislative o regolamentari, ovvero qualora siano adottati atti amministrativi o linee guida regionali incidenti sul contenuto del presente contratto, le parti si impegnano ad incontrarsi entro 15 giorni dalla pubblicazione di tali provvedimenti per modificare e integrare il contratto medesimo.



4. In tali casi le parti contraenti hanno facoltà, entro 30 giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti di cui sopra, di recedere dal contratto a mezzo di formale comunicazione da notificare alla controparte ed al Dipartimento della Sanità della Regione.
5. E' vietata la cessione totale o parziale del contratto o del credito da parte dell'Associazione. In caso di violazione di tale divieto il presente contratto è risolto di diritto per colpa della Associazione, restando impregiudicato il diritto dell'ASL di ripetere ogni eventuale ulteriore danno dipendente da tale azione.
6. In caso di appalto delle prestazioni oggetto del presente contratto, autorizzato preventivamente dall'ASL, la Struttura si impegna ad inviare all'ASL copia del relativo contratto unitamente alla dichiarazione del soggetto appaltatore attestante il possesso dei seguenti requisiti:
  - a) essere in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi previsti dalle leggi e dai contratti di lavoro verso INPS e INAIL indicando:
    - posizione/i assicurativa INPS ...-sede di ... Via ... n. ... - CAP ...
    - posizione/i assicurativa INAIL ... Numero PAT ... sede di ... Via ... n. ... - CAP
  - b) non essere incorso nelle sanzioni previste dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e smi, disciplinante la responsabilità amministrativa per gli illeciti di Impresa
  - c) essere in regola con tutti gli assolvimenti previsti dal Dlgs n. 196/2003 e D.lgs. n.626/1994 e smi.
7. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.
8. In riferimento alle previsioni dell'art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136 e smi si fa riferimento alle linee guida di cui alla Determinazione n. 4 del 7.7.2011 art. 4.5.
9. Il presente atto, a valere quale scrittura privata non autenticata tra le parti, viene redatto in duplice originale.

10. Lo stesso è esente dall'imposta di bollo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 27 bis della Tabella Allegato B al Decreto del Presidente della Repubblica 26/10/1972, n. 642.

11. Il presente contratto potrà essere registrato in caso d'uso a cura e spese della parte richiedente, ai sensi dell'articolo 5, comma 2°, del Decreto del Presidente della Repubblica 26/04/1986, n. 131 e dall'articolo 1 della Tabella allegata al medesimo Decreto.

Letto, confermato e sottoscritto

A.S.L. n. 3 "Genovese"	Associazione Gigi Ghirotti
Il Direttore Generale	Il Presidente
(Dottor Corrado Bedogni)	(Prof. Franco Henriquet)

Le parti dichiarano in particolare di aver letto, di approvare ed accettare espressamente, ai sensi ed ai fini di cui agli art. 1341 e 1342 c.c., le seguenti clausole contrattuali:

ARTICOLO 4 (Remunerazione dell'Associazione)

ARTICOLO 5 (Obbligazioni dell'Associazione)

ARTICOLO 8 (Rimborso costi di struttura)

ARTICOLO 9 (Fornitura pasti, pulizia e lavanderia)

ARTICOLO 15 (Durata)

ARTICOLO 17 (Controversie)

ARTICOLO 19 (Norme residuali, cessione del contratto e del credito, affidamento a terzi delle prestazioni)

A.S.L. n. 3 "Genovese"	Associazione Gigi Ghirotti
Il Direttore Generale	Il Presidente
(Dottor Corrado Bedogni)	(Prof. Franco Henriquet)



### **Linee Guida per l'inserimento negli Hospice della Rete Genovese di Cure Palliative**

L'Hospice è una struttura specialistica di cure palliative caratterizzata da interventi a bassa invasività, ma ad elevata complessità assistenziale e relazionale, a valenza sanitaria destinata al ricovero dei pazienti con malattia ad andamento progressivo, in fase avanzata o terminale, per la quale ogni terapia finalizzata alla guarigione o alla stabilizzazione della patologia non è possibile o appropriata e per i quali l'assistenza domiciliare non è praticabile per motivi sanitari o sociali.

Gli Hospice attivi a Genova sono parte integrante della Rete Genovese di Cure Palliative e il responsabile di ciascun Hospice è membro del Comitato di Coordinamento della Rete Genovese.

Come previsto dal DGR 432 del 2009, gli Hospice della Rete Genovese svolgono due funzioni principali:

- garantiscono un ricovero, anche temporaneo, per i pazienti per i quali le cure a domicilio non sono possibili o appropriate. Questa funzione è indirizzata ai pazienti non autosufficienti con aspettativa di vita inferiore ai 3 mesi.
- forniscono un periodo di sollievo alle famiglie nella cura dei pazienti, garantendo un ricovero temporaneo di durata concordata con il paziente e i suoi familiari. Per questa funzione si prescinde dal requisito della non autosufficienza e dell'aspettativa di vita inferiore ai 3 mesi.



## Popolazione eleggibile

Sono potenzialmente eleggibili per il ricovero in hospice i cittadini residenti nella Regione Liguria. Per i ricoveri di cittadini residenti in altre Regioni, come previsto dal DGR del 15.01.2010, si procederà come segue:

- al momento dell'accettazione, l'hospice comunica il ricovero alla ASL di residenza dell'assistito;
- alla dimissione, la ASL e/o altro soggetto erogatore pubblico o equiparato di riferimento dell'hospice genovese, fattura secondo la tariffa giornaliera prevista dal DGR di cui sopra.

## Requisiti di eleggibilità

### Generali

1. Età maggiore di 18 anni. Per i pazienti di età compresa fra i 12 e i 18 anni è possibile l'ingresso in Hospice, previo accordo tra il Responsabile della Rete di Cure Palliative Pediatrica e il Responsabile dell'Hospice.
2. Necessità di cure palliative specialistiche valutata da un medico della Rete Genovese di Cure Palliative.
3. Sopravvivenza stimata inferiore ai tre mesi.
4. Non autosufficienza funzionale (indice di Karnofsky  $\leq 40$ ).
5. Non praticabilità (a giudizio del medico della Rete Genovese di Cure Palliative che propone il ricovero) dell'assistenza domiciliare.
6. Malati non in fase agonica.
7. Consenso del paziente al ricovero.

### Specifici per patologia

#### A. Pazienti con diagnosi di neoplasia

1. Diagnosi di neoplasia in fase avanzata o terminale, ove non siano appropriati trattamenti volti alla guarigione o al controllo della progressione della malattia (chirurgia, chemioterapia, radioterapia).

#### B. Pazienti con diagnosi di Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA)

1. Diagnosi di Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA)
2. Rifiuto a terapie salva vita espresse e registrate nella documentazione clinica, in particolare presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
  - a) Rifiuto all'inserimento di una PEG con presenza di disfagia e/o difficoltà ad alimentarsi con calo ponderale superiore al 10% del peso corporeo.
  - b) Rifiuto della tracheotomia e della Ventilazione Meccanica Invasiva associata ad una delle seguenti condizioni:
    - impossibilità alla prosecuzione della Ventilazione Non Invasiva (NIV);
    - non indicazione alla NIV con presenza di segni di insufficienza respiratoria: FVC  $< 50\%$  del valore predetto, dispnea, ipossigenazione, ipercapnia



### **Segnalazione del paziente e valutazione dell'eleggibilità**

I pazienti potenzialmente eleggibili per il ricovero in hospice, siano essi a domicilio o ricoverati in ospedale o in una struttura socio assistenziale, vengono valutati da un medico della Rete Genovese di Cure Palliative.

Il medico della Rete genovese di Cure Palliative effettua un colloquio con il paziente e/o con il familiare da lui delegato. Nel colloquio il medico:

- valuta l'eleggibilità del paziente;
- spiega le caratteristiche della struttura hospice e le sue finalità;
- fornisce informazioni sugli hospice attivi a livello genovese;
- richiede la disponibilità al ricovero in uno o più hospice, spiegando che in caso di scelta multipla il ricovero avverrà nel primo hospice in cui si renderà disponibile il posto letto;
- spiega al familiare la necessità di un colloquio in un hospice per poter entrare in lista di attesa.

### **Proposta di ricovero in hospice**

Il medico della Rete Genovese di Cure Palliative invia il modulo PROPOSTA DI RICOVERO IN HOSPICE via fax all'hospice scelto dal paziente - familiare. In caso di scelta multipla il modulo è inviato via FAX a tutti gli hospice identificati.

### **Colloquio con il familiare**

**In caso di scelta singola**, il familiare viene chiamato dall'Hospice identificato entro 24 ore dalla data di ricevimento del fax per fissare il colloquio nel più breve tempo possibile, avvertendolo che un ritardo nell'effettuazione del colloquio comporta un ritardo di inserimento nella lista d'attesa. Elementi essenziali del colloquio, incluso l'ora di conclusione dello stesso, vengono trascritti nella SCHEDA COLLOQUIO IN HOSPICE, che viene archiviata dall'hospice.

**In caso di scelta multipla**, il colloquio viene effettuato dall'hospice di riferimento secondo una turnistica concordata fra gli hospice della Rete genovese. Le procedure del colloquio sono le stesse descritte per la scelta singola. L'hospice, al termine del colloquio invia per fax la SCHEDA COLLOQUIO IN HOSPICE agli altri hospice identificati dal familiare.

### **Inserimento in lista d'attesa**

Il paziente viene inserito in lista d'attesa al termine del colloquio. In caso di scelta multipla l'ora di fine colloquio è riportata nel fax inviato agli altri hospice.

### **Gestione della lista di attesa**

In ciascun hospice, i pazienti sono inseriti nella lista di attesa seguendo un ordine di priorità definito come segue, tenendo presente la cronologia della richiesta:

1. pazienti già ricoverati in hospice;
2. pazienti in carico alla Rete Genovese di Cure Palliative (indipendentemente dal setting di cura in cui si trova in quel momento il paziente) per i quali non è praticabile l'avvio o il proseguimento dell'assistenza domiciliare;
3. malati oncologici in carico alla Rete Genovese di Cure Palliative per i quali si renda necessario un periodo di ricovero di durata limitata per particolari esigenze terapeutiche o a scopo di sollievo dei familiari. In questo caso si



prescinde dai requisiti di eleggibilità specificati ai punti 4 e 5 dei criteri per i pazienti con diagnosi di neoplasia. Tale periodo non dovrebbe superare le due settimane, eventualmente rinnovabili, fatto salvo un aggravamento del paziente che diventi eleggibile per i punti 4 e 5.

4. Malati ricoverati in ospedale o in Strutture socio assistenziali, non in carico alla Rete Genovese di Cure Palliative, per i quali il medico della Rete, riconosca l'impossibilità di avviare l'assistenza domiciliare.





PROPOSTA DI RICOVERO IN HOSPICE per i pazienti con diagnosi di SLA

(da compilare a cura del Medico della Rete Genovese di Cure Palliative. Inviare via fax agli Hospice identificati dal familiare)

Cognome e nome: ..... Nato/a il: .....
Residenza: .....
Attualmente: a casa in ospedale in altra struttura
SE NON A CASA, specificare struttura e reparto: .....

Già ricoverato in Hospice ? NO SI specificare Hospice: .....
In carico alla rete di CP? NO SI data presa in carico: .....

Diagnosi di SLA? ..... SI NO
Necessità di cure palliative specialistiche? ..... SI NO
Il paziente è in fase agonica? ..... SI NO
Consenso del paziente al ricovero? ..... SI NO
Praticabilità dell'assistenza domiciliare ? ..... SI NO

Sopravvivenza stimata (in giorni): ..... Indice di Karnofsky: .....

Rifiuto a terapie salva vita espresse e registrate nella documentazione clinica, in particolare presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- 1. Rifiuto all'inserimento di una PEG con presenza di disfagia e/o difficoltà ad alimentarsi con calo ponderale superiore al 10% del peso corporeo..... SI NO
2. Rifiuto della tracheotomia e della Ventilazione Meccanica Invasiva associata ad una delle seguenti condizioni:
• impossibilità alla prosecuzione della Ventilazione Non Invasiva (NIV);
• non indicazione alla NIV con presenza di segni di insufficienza respiratoria: FVC < 50% del valore predetto, dispnea, ipossigenazione, ipercapnia ..... SI NO

Hospice per i quali il paziente familiare sceglie il ricovero:

Hospice Maria Chighine IST SI NO FAX 010 5600 966
Hospice Gigi Ghirotti Bolzaneto SI NO FAX 010 3512 685
Hospice Gigi Ghirotti Albaro SI NO

Medico proponente:..... CP di appartenenza: .....
Recapiti telefonici dei familiari per contatti: .....
.....
.....

DATA

TIMBRO PERSONALE E FIRMA DEL MEDICO PROPONENTE

Numero Progressivo (a cura dell'hospice)



PROPOSTA DI RICOVERO IN HOSPICE

per i pazienti con diagnosi di tumore

(da compilare a cura del Medico della Rete Genovese di Cure Palliative. Inviare via fax agli Hospice identificati dal familiare)

Cognome e nome: ..... Nato/a il: .....
Residenza: .....
Attualmente: a casa in ospedale in altra struttura
SE NON A CASA, specificare struttura e reparto: .....

Già ricoverato in Hospice ? NO SI Specificare Hospice: .....
In carico alla rete di CP? NO SI data presa in carico: .....

Diagnosi oncologica: .....

Appropriati trattamenti volti alla guarigione o al controllo della progressione di malattia (chirurgia, CT, RT)? ..... SI NO
Necessità di cure palliative specialistiche? ..... SI NO
Il paziente è in fase agonica? ..... SI NO
Consenso del paziente al ricovero? ..... SI NO
Praticabilità dell'assistenza domiciliare ? ..... SI NO

Sopravvivenza stimata (in giorni): ..... Indice di Karnofsky: .....

Si richiede un ricovero a termine a scopo di sollievo? SI NO

SE SI, specificare motivo e durata: .....
.....
.....

Hospice per i quali il paziente familiare sceglie il ricovero:

- Hospice Maria Chighine IST SI NO FAX 010 5600 966
Hospice Gigi Ghiretti Bolzaneto SI NO FAX 010 3512 685
Hospice Gigi Ghiretti Albaro SI NO

Medico proponente:..... CP di appartenenza: .....
Recapiti telefonici dei familiari per contatti: .....
.....
.....

DATA

TIMBRO PERSONALE E FIRMA DEL MEDICO PROPONENTE

Numero Progressivo (a cura dell'hospice)



# Rete Genovese di Cure Palliative

SCHEDA COLLOQUIO  
in Hospice.  
vers. al 1 maggio 2010

## DATI SOCIO ANAGRAFICI DEL PAZIENTE

COGNOME e NOME: ..... SESSO:  M  F

DATA DI NASCITA: ..... LUOGO DI NASCITA: .....

RESIDENZA: .....

DOMICILIO (se diverso dalla residenza): .....

ASL : ..... DISTRETTO: .....

CODICE FISCALE: \_ \_ \_ \_ \_

## CAREGIVER PRINCIPALI

1. RELAZIONE CON IL PAZIENTE: .....

COGNOME e NOME: ..... SESSO:  M  F

TELEFONI: .....

2. RELAZIONE CON IL PAZIENTE: .....

COGNOME e NOME: ..... SESSO:  M  F

TELEFONI: .....

## INGRESSO IN HOSPICE

DIAGNOSI PRINCIPALE: .....

MED. DI RIFERIMENTO: ..... PROVENIENZA: .....

NUMERO DI SEGNALAZIONE

- 1 Precedentemente ricoverato in hospice
- 2 In carico Rete Cure Palliative
- 3 Richiesta di un ricovero di sollievo
- 4 In ospedale - RSA non in carico Rete

HOSPICE IN CUI VIENE EFFETTUATO IL COLLOQUIO: \_\_\_\_\_

DATA COLLOQUIO: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

ORA INIZIO: \_\_\_\_:\_\_\_\_

**Nucleo familiare:** \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Patologie non oncologiche:** \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Evoluzione della patologia:** \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Sintomi disturbanti:** \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Sintomi oggettivi:** \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Vigile:** (SI) (NO)                      **Orientato:** (SI) (NO)

**Terapia in atto:** \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Aspettative del ricovero:** \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Motivi del ricovero:** \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Informato della diagnosi:**                      SI ( )                      NO ( )  
**Informato della prognosi:**                      SI ( )                      NO ( )



# I° COLLOQUIO INFERMIERISTICO

Chiamato il: \_\_\_\_\_ Ricovero del: \_\_\_\_\_

Stanza: \_\_\_\_\_ Infermiere dom./rep.: \_\_\_\_\_

## ALIMENTAZIONE

*Paziente:*

Libera ( )    Semi solida ( )    Liquida ( )    Non si alimenta ( )    NPT / NE / PEG ( )

*Parente:*    Pranzo ( )    Cena ( )    Intolleranze alimentare: \_\_\_\_\_

## ELIMINAZIONE

*Diuresi:*

Spontanea ( )    Incontinente ( )    Catetere vescicale a permanenza ( ) posizionato il: \_\_\_\_\_

*Stomie:*    NO ( )    SI ( )

Nefrostomia ( )    Colonstomia ( )    Ileostomia ( )    Tracheotomia ( )

Alvo - Ultima evacuazione: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_ Modalità: \_\_\_\_\_

**CUTE:**

Integra ( )    L.D.D. ( )    Grado: I ( )    II ( )    III ( )    IV ( )

Zona: \_\_\_\_\_

**MOBILIZZAZIONE:**

Autosufficiente ( )    Parzialmente autosufficiente ( )    Non autosufficiente ( )

**ALLERGIE**

NO ( )    SI ( )    Quali: \_\_\_\_\_

**PRESIDI:**

Materassino antidecubito    SI ( )    NO ( )

Catetere venoso periferico: \_\_\_\_\_ SI ( )    NO ( )    Posizionato il: \_\_\_\_\_

Catetere venoso centrale: \_\_\_\_\_ SI ( )    NO ( )    Posizionato il: \_\_\_\_\_

Ossigeno    SI ( )    NO ( )

Aspiratore    SI ( )    NO ( )

\_\_\_\_\_ SI ( )    NO ( )

Firma infermiere compilatore

\_\_\_\_\_



## **LEGENDA:**

1. **Importo minimo di locazione struttura Hospice Bolzaneto** = mq 650 destinati all'assistenza-  
€ 46.000,00;

Media occupazione posti dell'Hospice (n. 12posti Bolzaneto) stimata pari al 95%  
( 95% di 12 posti =  $11.40 \times 365 \text{gg} = 4.161$ )= 4.161 giornata degenza

€ 46.000,00/4.161 = **€ 11.05**

2. **Utenze manutenzioni ed altri costi per il funzionamento della struttura € 14,33**

Somma complessiva per giornata di degenza che verrà decurtata dalla tariffa di cui all'art.4.1 è pari ad **€ 25,38**.

**Genova ,li**

Azienda Sanitaria n° 3  
"Genovese"  
Il Direttore Generale  
(Dott. Corrado Bedogni)

Associazione Gigi Ghirotti  
  
Il Presidente  
(Prof. Franco Henriquet)